

2

1

ISTITUTO COMPRENSIVO EVAN GORGA
BROCCOSTELLA FR

06 MAR 2015

Tor Vergata

PROT. N. 1153 - 230

CONVENZIONETRA

ISTITUTO COMPRENSIVO EVAN GORGA
BROCCOSTELLA FR
Tel. 0745 3148

L'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Roma (00173), Via Orazio Raimondo n. 18, codice fiscale n. 80213750583, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Giuseppe Novelli, nato a Rossano (CS), il 27 febbraio 1959, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato condelibera del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2013

E

ISTITUTO COMPRENSIVO EVAN GORGA in prosieguo denominato "Scuola", con sede legale in VIA DELLA VANDRA 627 - BROCCOSTELLA (FR), codice fiscale n.01011030607- codice meccanografico n. FRIC81700E, in persona del Dirigente scolastico e legale rappresentante *pro tempore*, ANGELINA TRAMONTOZZI, nato a ALVITO - (FR), il 23/03/1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Scuola, a quanto segue autorizzato

PREMESSO che il Regolamento emanato con Decreto Ministeriale n. 249 del 2010 «*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244*», attuato con Decreto Ministeriale n. 139 del 4 aprile 2011, disciplina il percorso di abilitazione all'insegnamento, prevedendo specifiche norme anche in materia di "Tirocinio Formativo Attivo" a sua volta integrato con D.M. 487 del 20 giugno 2014 ed, in particolare che:

- 1) il Tirocinio Formativo Attivo (d'ora innanzi TFA) è un corso di preparazione all'insegnamento, a conclusione del quale, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento (articolo 10, comma 1);
- 2) il TFA è istituito presso un' Università di riferimento, che ne costituisce sede amministrativa. Il corso di tirocinio può essere svolto in collaborazione tra più dipartimenti delle stesse università ovvero tra dipartimenti di una o più università o tra dipartimenti e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- 3) tra i gruppi di attività in cui il TFA si articola è previsto un tirocinio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sotto la guida di un tutor (articolo 10, comma 3, lettera b);
- 4) le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio, al fine di integrare fra loro le attività formative (articolo 10, comma 3, lettera b);
- 5) la gestione delle attività del TFA è affidata al consiglio di corso di tirocinio, costituito ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a), che ha i compiti di curare l'integrazione tra i gruppi di attività del TFA, di organizzare i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e di stabilire le modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 10, comma 5);
- 6) per lo svolgimento delle attività di tirocinio i dipartimenti universitari di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema



- nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di tutor coordinatori e tutor dei tirocinanti (articolo 11, comma 1), i cui compiti sono individuati rispettivamente nell'articolo 11, comma 2 ed articolo 11, comma 3;
- 7) l'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività" (articolo 10, comma 6) e che l'esame di abilitazione all'insegnamento consiste anche nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio (articolo 10, comma 8);
 - 8) per lo svolgimento delle attività di tirocinio le Università o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tal fine accreditate (articolo 12, comma 1);
 - 9) che l'art. 8 comma 2 del DM 93/2012 consente, d'intesa con gli USR competenti, di stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche in deroga al requisito dell'accreditamento "nel caso in cui le istituzioni accreditate risultino in numero insufficiente ad assolvere alle esigenze di accoglienza dei tirocinanti";
 - 10) ai sensi dell' art. 15, comma 13 e dell'art. 6 commi 1-2 del DM 93/2012, nel caso in cui i tirocinanti svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione le convenzioni sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche in deroga al requisito dell'accreditamento, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del servizio senza interrompere l'attività;

PREMESSO, inoltre, che:

- le attività di tirocinio nella scuola si articolano in osservazione dell'istituto e delle classi, interventi didattici in collaborazione con i docenti (didattica assistita), progettazione e realizzazione di percorsi didattici (attività in autonomia) in accordo con e alla presenza del tutor del tirocinante, per un numero di ore stabilito dal consiglio di corso di tirocinio di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 249 del 2010 o dall'organo che ne fa le veci in attesa della sua istituzione, in accordo con la scuola;
- è parte fondamentale delle attività di tirocinio la progettazione ed esecuzione di un percorso didattico, che costituisce il nucleo della relazione finale di tirocinio;
- il tutor coordinatore collabora con i tutor dei tirocinanti, confrontandosi periodicamente con gli stessi, e segue le attività di tirocinio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Articolo 2

L'Università e la Scuola convengono di collaborare per lo svolgimento delle attività di tirocinio, come definite nel Decreto Ministeriale n. 249 del 2010, richiamato in premessa, cui si rinvia per quanto non espressamente previsto nell'ambito della presente convenzione, impegnandosi all'espletamento di tutte le attività ad esso connesse e consequenziali nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 3

Ai sensi della normativa soprarichiamata e del D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, l'Istituzione Scolastica si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio diretto nell'ambito dei corsi di tirocinio formativo attivo su proposta esplicita dell'Università per una max 1/ 2



tirocinanti per ogni tutor di cui è garantita la disponibilità nelle singole classi di concorso concordate.

Articolo 4

L'attività di tirocinio sarà certificata attraverso fogli-firma forniti dall'Università ove, giorno per giorno, il tirocinante elencherà le attività svolte, il tempo dedicato a ogni attività e apporrà la sua firma. Il foglio verrà controfirmato dal suo tutor.

Allo scopo, si terrà presente che i tirocinanti possono dover svolgere attività di tirocinio in misura inferiore a quanto previsto dal DM 249/2010 a seguito di riconoscimento di CFU da parte del Consiglio di corso di tirocinio.

Articolo 5

Al termine del tirocinio il tutor del tirocinante, in stretta intesa con il tutor coordinatore di riferimento del tirocinante stesso, formula, nelle modalità che stabilirà il Consiglio di Corso di tirocinio, un giudizio e un voto sull'attività del tirocinante a lui affidato. Tale voto, ai sensi dell'art. 10, comma 10 del DM 249/2010, contribuisce a comporre il voto finale di abilitazione.

Articolo 6

Nel caso in cui presso l'istituzione scolastica venga svolto dal tirocinante il 100% del tirocinio previsto, l'Università si impegna a versare alla Scuola il 20% della tassa di iscrizione per ogni tirocinante accolto (al netto della marca da bollo). Per le classi di abilitazione accorpate per le quali la norma prevede, per ogni tirocinante, l'obbligo di svolgimento del tirocinio in scuole di grado diverso (I e II) l'Università si impegna a versare alla scuola il 6% della tassa di iscrizione se nella scuola viene svolto il tirocinio non prevalente e 14% se viene svolto il tirocinio prevalente. Il versamento avverrà dopo la consegna da parte dei tutori dei tirocinanti del giudizio e del voto di cui all'art. 5 controfirmato dal Dirigente scolastico.

Articolo 7

Le coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti sono attivate dall'Università.

Articolo 8

La presente convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di 1 anno e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

Articolo 9

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, li 24/04/2017

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

IL RETTORE (Prof. Giuseppe Novelli)


Il Prorettore Vicario
Prof. Claudio Franchini

PER LA SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Angelina Tramontozzi)

